

CERTIFICATI DI TITOLI SCOLASTICI E ATTESTATI CERTILINGUA

NORMATIVA. Circolare MIUR n. 266 del 6/9/1991, D. Lgs. n. 297 del 1994.

LA CERTIFICAZIONE DEI TITOLI SCOLASTICI. La questione dei certificati con i quali attestare i titoli di cui si è in possesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie o per altri fini è frutto di una normativa macchinosa che deve conformarsi con quella in materia di autocertificazione. Il Tribunale del Lavoro di Venezia con sentenza del 17.3.2021 in causa n. 656/2020 ha avuto modo di affermare che a norma dell'art. 199 c. 6 D. Lgs. n. 297 del 1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi". L'art. 187 prevede che:

1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal Presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché l'interessato o, se questi è minore, il genitore o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal Preside.
4. I certificati indicati nel c. 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai Provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

CERTIFICATI PROVVISORI. In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal DS statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, possono essere rilasciati in un unico esemplare; essi devono portare in lettere il voto assegnato e recare in calce la dicitura: "Il presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". Esso perde tale efficacia quando, da parte delle scuole, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà la restituzione del certificato provvisorio. Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai Capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente articolo "ovvero sono legalizzate dal Provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 ("Le firme dei Capi delle scuole parificate o riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal Provveditore agli studi").

CERTIFICATI SOSTITUTIVI. Tali certificati (tra gli altri, quelli di qualifica professionale) possono essere rilasciati "ai sensi della L. 7 febbraio 1969, n. 15" "a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo, dai Capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti". I certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
- b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
- c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;

- d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
- e) cognome, nome e qualifica del Capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio.

Il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'Istituto accanto alla firma autografa del Capo d'istituto.

CERTIFICATI SOSTITUTIVI DEL DIPLOMA ORIGINALE PER IL CASO DI SMARRIMENTO, DISTRUZIONE FURTO O COMUNQUE ASSOLUTA INSERVIBILITÀ DEL DIPLOMA ORIGINALE. Per tali certificati si ricorda che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della L. 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma". Invero, la L. 7 febbraio 1969 n. 15 ("Modifica all'art. 99 del RD 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione") prevedeva all'art. 1 "L'art. 99 del RD 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente: "Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi. Con le stesse modalità sono rilasciati dal Preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".

I CERTIFICATI DEI TITOLI E LA NORMATIVA IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE. Afferma il Tribunale che "detti certificati peraltro appaiono ora superati dalle previsioni del DPR n. 445 del 2000 che all'art. 46 (R) rubricato "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" stabilisce che "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: ...; m) titolo di studio, esami sostenuti; ..." 19. Ed invero l'art. 40 DPR citato, come modificato dall'art. 15 c. 1 L. n. 183 del 2011, prevede:

1. Le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

RITIRO DELL'ATTESTATO. I diplomi, stampati ogni anno dall'Istituto Poligrafico dello Stato e inviati agli Uffici scolastici Regionali, devono essere richiesti direttamente al DS della scuola presso la quale sono stati conseguiti. In alternativa, è possibile richiedere una certificazione sostitutiva all'Ufficio Territoriale (ex Ufficio scolastico provinciale) competente.

DATI ERRATI. Nel caso in cui i dati anagrafici riportati sul diploma siano errati, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica che ha rilasciato il documento (o, se la scuola non esiste più, all'Ufficio Territoriale), la quale potrà apportare modifiche al

documento, ma non potrà rilasciare un nuovo diploma. Il diploma è valido anche se sul documento sono state riportate delle correzioni (Legge 7 febbraio 1969, n.15).

SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DEL CARTACEO DEL DIPLOMA. In caso di smarrimento, furto, distruzione, l'interessato può ottenere il certificato sostitutivo del Diploma (per una sola volta), avente lo stesso valore dell'originale (cfr. art. 187 c. 3 e 4 e art. 199 c. 6 del TU Istruzione). La certificazione sostitutiva è rilasciata dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall'UST nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato fatto il decentramento agli istituti della Provincia da parte del medesimo istituto. Si potranno avere in numero illimitato certificati semplici attestanti l'avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell'Istituto. Nel caso in cui lo studente sia iscritto all'Università, è necessario accertarsi che il titolo di studio non sia stato depositato all'atto dell'iscrizione alla segreteria di facoltà.

ATTESTATI CERTILINGUA®. Nota del MI n. 18424 del 30 luglio. Si tratta di un Attestato di eccellenza per competenze plurilinguistiche, europee e internazionali. L'Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e garantisce trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi. Questi sono i requisiti dello studente CertiLingua® al termine degli Esami di Stato dell'a.s. 2020-21:

- competenze linguistiche di livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue in almeno 2 lingue curriculari diverse dalla lingua madre, accertate da un Ente Certificatore riconosciuto a livello internazionale;
- frequenza di corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) in una o più discipline non linguistiche per almeno 70 ore di lezione negli ultimi 2 anni o 140 ore di lezione negli ultimi 4 anni delle scuole secondarie di II grado;
- competenze di cittadinanza europea maturate tramite la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale, corrispondenti agli Standard CertiLingua di Eccellenza nelle Competenze Interculturali di cui alla pagina 21 del Compendium CertiLingua®.

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato prodotto un nuovo documento nell'autunno 2020 denominato "Progetti CertiLingua® e documentazione dei progetti personali degli studenti ai tempi del COVID-19". Si precisa che:

- le ore dichiarate per i corsi CLIL di cui sopra possono essere state svolte in parte anche attraverso la didattica a distanza;
- le competenze di cittadinanza europea possono essere maturate mediante lo sviluppo di progetti di cooperazione in presenza o a distanza;
- l'Allegato 2 prevede la possibilità per lo studente di sostituire una o due parti della documentazione del progetto (Motivazione, Idea progettuale, Realizzazione e Riflessione), utilizzando supporti audio o vide.

Per ogni candidato l'istituzione deve predisporre in unico file formato PDF e non in formato immagine la "Scheda di Candidatura e Documentazione del progetto personale con autorizzazioni a cura dello studente" (vedi Allegato 3) comprensiva di copia delle certificazioni linguistiche conseguite ovvero eventuale dichiarazione di aver sostenuto l'esame presso Ente Certificatore in data X e in attesa di esito.

Gli Istituti devono inviare all'USR, secondo modalità specifiche, entro fine settembre:

- Schede di Candidatura e Documentazione dei progetti personali;
- Scheda Riepilogativa delle candidature della scuola in formato Excel.